

Parco Regionale delle Alpi Apuane

AUTORIZZAZIONE del Direttore n. 36 del 10.08.2009
per attraversamento di aree del Parco Delle Alpi Apuane con armi da caccia.

OGGETTO: Sig. Tommasi Bruno - autorizzazione attraversamento con armi da caccia

PUBBLICAZIONE:

*La pubblicazione all’
Albo pretorio della
presente determinazione
dirigenziale, è iniziata il
giorno
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.*

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

*Pubblicata
dal
al
n.° del registro*

IL DIRETTORE

Il Direttore

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.;

Visto il decreto del Presidente n. 2 del 1° dicembre 2004;

Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi” del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003, con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera K);

Vista la deliberazione n. 10 del 4 aprile 2008 del Consiglio Direttivo che ha approvato il “Regolamento sull’autorizzazione temporanea per l’attraversamento del territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane con armi ai soli fini venatori”;

Preso atto che, all’interno del territorio protetto e fino all’entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, si applicano i divieti previsti all’art. 11, comma 3, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr., tra cui alla lettera f) “l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati”, ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L.R. 65/97 e succ. mod. ed integr.;

Considerato che il Parco, con provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, può consentire deroghe ai divieti di cui al sopra citato art. 11 della L. n. 394/91; ai sensi dell’art. 31, comma 3, della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta presentata dal Sig. Tommasi Bruno, con la quale chiedeva di poter attraversare l’area del Parco compresa nei territori dei Comuni di Seravezza/Stazzema, con il proprio fucile da caccia, e quant’altro necessita, a tale attività, al fine di effettuare il prelievo venatorio;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni espresso con prot. int. n. 11/09 del 14.07.2009 dal sig. Presidente del Comitato Scientifico del Parco in merito alla concessione dell’autorizzazione per quanto sopra richiesto;

Tenuto conto che la deroga al divieto in questione non determina, di per sé, pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

AUTORIZZA

il Sig. **Tommasi Bruno** residente in Stazzema fz. Cardoso via Vallinventri n° 35, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine di effettuare il prelievo venatorio, nelle località esterne al parco, per i seguenti tracciati stradali, che ricadono in area parco, seguendo esclusivamente i suddetti percorsi stradali: -----

1- Strada denominata via Provinciale della Marina n° 9, 10 e 13 che attraversa i Comuni di Seravezza e Stazzema, quindi percorrendo la strada provinciale, direx. Castelnuovo G., prima della galleria del Cipollato, si percorre la strada privata Henraux per le località Betigna, Foretto di Popellora, Monte dei Ronchi, e viceversa; -----

2- Strada provinciale di Antona n° 4, in Comune di Massa, che conduce al Passo del Vestito, quindi prosecuzione con la provinciale della Marina n° 13, con direzione loc. Campagrina, ulteriormente in loc. Passo del Vestito, viene percorsa la strada privata Henraux per la località Monte dei Ronchi e viceversa, per aree in deroga; -----

3- In Comune di Scavezza, strada comunale che dalla fz. Riomagno (loc. Desiata) porta alla fz. Azzano e viceversa, per aree in deroga; -----

4- In Comune di Stazzema dalla fz. Pruno fino al raggiungimento della loc. Colle a Iapoli, quindi per sentieri battuti e tracciati alle loc. Caselle, Ranocchiaia, La Fania e San Rossore, e viceversa, per aree in deroga, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:-----

- l'autorizzazione ha validità temporanea, interessando esclusivamente la stagione venatoria 2009/2010;
- durante l'attraversamento dell'area parco il fucile da caccia deve essere trasportato nell'apposita custodia, scarico e smontato in parte, in modo da impedirne l'utilizzo immediato;
- gli animali al seguito debbono essere tenuti al guinzaglio

La presente autorizzazione dovrà essere esibita a richiesta del personale che a qualsiasi titolo è preposto al controllo.

Il Direttore
Dott. Antonio Bartelletti

BGA/bga file: aut 21/2009
DIR det GC/gc file: der_dir_36/09